

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Repertorio atti n. 154/CU del 7 ottobre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta del 7 ottobre 2021:

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, gli articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20);

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, il 5 agosto 2021, inviato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota prot. DAGL n. 9508 del 6 agosto 2021, pervenuto il 31 agosto 2021 e diramato con nota DAR n. 14555 del 1º settembre 2021;



CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota DAR n. 15606 del 20 settembre 2021, con la quale sono state diramate le prime osservazioni e proposte emendative formulate dalle Regioni;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica in videoconferenza del 21 settembre 2021, sono state discusse le osservazioni e le proposte emendative delle Regioni, mentre l'ANCI non hapresentato osservazioni in forma scritta;

VISTA la nota DAR n. 15961 del 24 settembre 2021, con la quale è stata diramata la nota n. 20322 del 23 settembre 2021 del Ministero della transizione ecologica recante le valutazioni riguardanti le suddette proposte emendative regionali;

VISTA la nota DAR n. 16034 del 27 settembre 2021, con la quale è stato diramato un documento dell'ANCI, trasmesso in pari data, recante le proprie proposte emendative;

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza Unificata del 22 settembre 2021 l'esame dello schema di decreto legislativo è stato rinviato per approfondimenti istruttori;

VISTA la nota DAR n. 16265 del 29 settembre 2021, con la quale è stato diramato l'assenso tecnico del Coordinamento tecnico ambiente, energia e sostenibilità delle Regioni, condizionato all'accoglimento di una serie di proposte emendative;

VISTA la nota DAR n. 16273 del 29 settembre 2021, con la quale è stato diramato un documento generale del Ministero della transizione ecologica che riporta le valutazioni di accoglibilità riguardanti le proposte emendative delle Regioni e dell'ANCI;

VISTA la nota DAR n. 16317 del 29 settembre 2021, con la quale è stato diramato un documento del Ministero della giustizia n. 9599 del 28 settembre 2021, recante osservazioni sulle proposte emendative delle Regioni;

VISTA la nota DAR n. 16472 del 4 ottobre 2021, con la quale è stato diramato un documento della Commissione ambiente, energia e sostenibilità recante la posizione delle Regioni sullo schema di decreto legislativo in esame, ovverossia un parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative;

VISTA la nota DAR n. 16592 del 6 ottobre 2021, con la quale è stata diramata la nota prot. n. 21406 del 5 ottobre 2021 del Ministero della transizione ecologica recante valutazioni in merito alle suddette proposte emendative della Commissione ambiente, energia e sostenibilità delle Regioni;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione di questa Conferenza, nel corso della quale:

• la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati in sede tecnica e già diramati con nota DAR n. 16472 del 4 ottobre 2021 (allegato 1):



CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento di due richieste emendative allo schema di decreto, formulate, fra le altre, in sede tecnica e diramate con nota DAR n. 16034 del 27 settembre 2021:
 - inserire, dopo il comma 4 dell'art. 4, il seguente "comma 4 bis. Per le finalità di cui al presente decreto è istituito un fondo presso il Mite con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il triennio 2022- 2024 per la compensazione agli enti locali dei maggiori costi sostenuti per gli acquisti diretti e/o indiretti dei materiali biodegradabili e/o compostabili oggetto del presente decreto. I criteri per la ripartizione di tale fondo verranno individuati in Stato Città con un apposito decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto";
 - aggiungere, dopo il comma 5 dell'art. 8, la frase "Ai fini del raggiungimento degli obiettivi su indicati le nuove raccolte, ovvero l'adeguamento di quelle esistenti, sono attivate dopo la sottoscrizione dei relativi accordi";
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle stesse richieste emendative formulate dall'ANCI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente

Mariastella Gelmini

Blinell

Firmato digitalmente da SINISCALCHI ERMENEGILDA C = IT O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

GELMINI MA C=IT O=PRESIDI CONSIGLIO



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Coordinamento della Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

Prot. n. 4722 Class. I.73

Cagliari, 4 obtobre 7021

c. att.ne

Presidente della Conferenza delle Regioni e

delle Provincie Autonome Dott. Massimiliano Fedriga conferenza@pec.regioni.it

e, p.c.

Segretario Generale della Conferenza delle Regioni

e delle Province Autonome Avv. Alessia Grillo

conferenza@regioni.it conferenza@pec.regioni.it

Dirigente Infrastrutture e Governo del territorio,

Ambiente ed Energia e Protezione civile

Avv. Paolo Fossati (ossati@regioni.it

Oggetto:

Posizione della Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni - Parere, al sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Gent.mo Presidente,

con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto. Le comunico che la Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità, nella seduta politica del 29 settembre u.s. ha espresso, all'unanimità dei presenti, il proprio parere favorevole sul provvedimento in esame, subordinato all'accoglimento delle proposte emendative allegate alla presente.

Con l'occasione Le comunico che la Commissione, viste le osservazioni e le proposte emendative formulate da ANCI, formula l'espressa raccomandazione di tener conto dell'emendamento proposto (art. 4 comma 4-bis), finalizzato all'istituzione di un apposito Fondo presso il MiTE per la compensazione agli enti locali dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione dei servizi.

Con i più cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità

Gighni\Lampis

via Roma 80 07123 Cugllari Int. + 37 070 606/000 lax + 59 0.10 6066716
aigh_ussessor@icojona_iardogno.il — pmh.ussessor@icocons.yrdogno.il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Coordinamento della Commissione Ambiento, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

La Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo a condizione che siano recepiti nel testo del decreto gli emendamenti di seguito illustrati.

1) Emendamento sui Piani

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole "sono integrate" aggiungere le parole "al primo aggiornamento utile".

Motivazione: è necessario adeguare il testo del decreto in relazione alle tempistiche di aggiornamento dei Piani regionali a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 della direttiva (UE) 2019/904, il quale dispone che "Gli Stati membri integrano le misure descritte nei piani o nei programmi di cui all'articolo 11 in occasione del primo aggiornamento successivo di tali piani o programmi, conformemente ai pertinenti atti legislativi dell'Unione che disciplinano tali piani o programmi, o in qualsiasi altro programma specificamente elaborato a tal fine". La modifica proposta consentirà di evitare inutili appesantimenti delle procedure di aggiornamento dei Piani in corso o appena concluse.

2) Emendamenti su riduzione capsule monouso

- All'articolo 4, comma 6, dopo le parole "bicchieri di plastica monouso" aggiungere le seguenti parole "e alle capsule per sistemi erogatori di bevande che, dopo l'uso, si gettano Insleme al residuo contenuto al loro Interno".
- Alla fine dell'allegato Parte A aggiungere le seguenti parole: "3) capsule per sistemi erogatori di bevande che, dopo l'uso, si gettano insieme al residuo contenuto al loro interno".
- Alla fine dell'allegato Parte E sezione I aggiungere le seguenti parole: "6) Capsule per sistemi
 erogatori di bevande che, dopo l'uso, si gettano insleme al residuo contenuto al loro
 interno".





REGIONE AUTÔNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Coordinamento della Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

 Alla fine dell'allegato Parte G aggiungere le seguenti parole: "11) Capsule per sistemi erogatori di bevande che, dopo l'uso, si gettano insieme al residuo contenuto al loro interno".

Motivazione: si ritiene necessario far rientrare, tra i prodotti in plastica monouso soggetti a misure di riduzione della loro immissione in commercio e ad un sistema di EPR, anche le cosiddette "capsule" contenenti caffè o altre bevande monoporzione, racchiuse in una confezione a netta prevalenza di materiale plastico, non soggette agli obblighi della direttiva imballaggi e che sono conferite nel rifiuto indifferenziato. Da valutazioni merceologiche condotte a livello nazionale negli ultimi 10 anni risulta che il rifiuto indifferenziato risultante a seguito del raggiunglmento degli obiettivi previsti dalle direttive sull'economia circolare sia composto da circa il 2% di tale rifiuto, peraltro assolutamente riciclabile nelle sue diversi componenti, rappresentate come contenitore in genere da plastica ed alluminio, e come contenuto da fondi di caffè/tisane, ecc, inumiditi a seguito dell'estrazione della bevanda stessa. Il quantitativo di tali capsule nel rifiuto indifferenziato residuo, destinato ancora ad aumentare considerando l'espansione sul mercato delle capsule anche per altre tipologie di bevande calde, rischia di annullare da subito gli effetti positivi degli interventi di riduzione della produzione di rifiuti, in particolare di riduzione del rifiuto indifferenziato, messe in atto a seguito dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e dei Programmi per la riduzione dei rifiuti urbani che Stato e Regioni stanno predisponendo. Va inoltre sottolineato che queste capsule, conferite con il rifiuto indifferenziato in discarica o a recupero energetico, contengono una netta prevalenza di rifiuto organico oggetto di obbligo di raccolla differenziata dal 1º gennaio 2022. Stimando un peso medio di 8 g di residuo organico per ciascuna capsula ed un consumo procapite di 270 capsule annue (dato medio ricavato applicando i risultati delle analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato pro capite prodotto a livello nazionale) risulta una produzione di circa 130.000 t/a di rifiuto organico non oggetto di raccolta differenziata e di successivo riciclaggio.

3) Emendamento sui proventi delle sanzioni

Il comma 4 dell'articolo 14 è così modificato: "4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle linanze, per il 50 % ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinali al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Coordinamento della Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

violazioni di cui al presente articolo, e per il 50 % ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel cui territorio è avvenuta la violazione, destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani oggetto della violazione, ovvero al potenziamento delle attività di riduzione dei rifiuti urbani o di raccolta differenziata degli stessi."

Motivazione: si ritiene che i proventi debbano essere riassegnati in quota parte - al 50 % - al territorio. Considerato che a seguito di violazioni accertate i prodotti oggetto del presente decreto diventano rifiuti, e vanno poi gestiti con criteri di prossimità, è evidente che è in prima battuta il territorio a dover senz'altro subire, in termini economici ed ambientali (ad es. occupazione di volumetrie utili in discarica), le conseguenze dell'illecito o del reato, specie nei casi di inadempienza da parte del soggetto che dovrebbe provvedere a sostenere i costi del trasporto, stoccaggio in fase di accertamento, e del successivo trattamento del rifiuto (a fini di recupero o smaltimento), ovvero di tutti queì costi che in caso di inadempienza verrebbero integralmente pagati dai contribuenti locali.